

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

Lavorazioni rientranti nelle categorie OG1-OG2-OG11

La società **LIFE S.r.l.**, con sede legale in via Renato Imbriani 29, Cap.95128 Catania (CT), Codice fiscale e Partita IVA n. 04328320876, nella persona dell'Amministratore Unico Geom. Massimo Fabio CRISAFI, nato a Paternò (CT) il 04/09/1967 il quale fa intervenire nel presente atto, in nome e per conto della società dalla stessa rappresentata, il proprio titolare Geom. Aldo Guido CRISAFI pec: life.ct@legpec.it, in appresso per brevità denominata impresa

"SUBAPPALTANTE";

E

L'Impresa **OLIVERI & DI SALVO S.r.l.**, con sede in C.da Malpasso s.n.c. Lercara Friddi (PA) C.F. e Partita IVA: n. 04943590820 nella persona del suo Legale Rappresentante p.t. signor Oliveri Giuseppe, nato a Lercara Friddi (PA) il 28/06/1970, pec: oliveriedisalvosrl@certificazioneposta.it; in appresso per brevità denominata impresa "**SUBAPPALTATRICE**";

PREMESSO

- che la **LIFE S.r.l.**, con sede legale in Catania, via Renato Imbriani 29, è assuntrice, da parte dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "Paolo Giaccone" di Palermo, in appresso denominata **COMMITTENTE**, dei "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (edile ed impiantistica) degli immobili dell'A.O.U.P. "Paolo Giaccone" di Palermo per la durata di 24 (ventiquattro) mesi; giusto Contratto Accordo Quadro stipulato in data 17 luglio 2025;

- che le opere oggetto del presente contratto, ricadono nelle competenze dell'impresa Life S.r.l.;

- che si rende necessario, al fine di una ottimale esecuzione delle opere commissionate, affidarne parte dei lavori ad idonea Impresa;

- che l'impresa **OLIVERI & DI SALVO S.r.l.** ha dichiarato espressamente:

di essere disposta ad eseguire le lavorazioni ;
di disporre di capitali, di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzi e di quanto altro necessario all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere affidate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;

che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti muniti di potere di rappresentanza non sussistono i divieti previsti dal D.L.vo n. 159 del 6 Settembre 2011;

di essere in regola con gli adempimenti assicurativi in ordine agli obblighi assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per il personale dipendente;

di aver preso visione del Progetto, del Capitolato Speciale e dei relativi Allegati regolanti i rapporti tra impresa **SUBAPPALTANTE** e **COMMITTENTE** che, anche se non materialmente allegati al presente contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed ai quali occorre fare riferimento in ogni ipotesi di controversia. Resta peraltro inteso che tra il **SUBAPPALTANTE** e la **SUBAPPALTATRICE** in caso di contrasto tra le norme dei predetti documenti e quelle del presente Contratto valgono quelle sancite da questo ultimo;

di essersi recata sul posto dove dovranno essere eseguiti i lavori prima della sottoscrizione del presente contratto e di aver preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti nelle quali le prestazioni dovranno essere effettuate, e, in particolare, dell'ubicazione delle vie d'accesso, delle condizioni ambientali, delle difficoltà, degli impedimenti, degli oneri e rischi tutti inerenti i lavori di cui trattasi nonché di tutte le circostanze che possano direttamente o indirettamente avere influenza sullo svolgimento dei lavori e sui relativi costi di cui l'impresa **SUBAPPALTATRICE** dichiara di aver tenuto conto nella determinazione della sua offerta;

di essere perfettamente a conoscenza degli eventuali vincoli cui potrebbe essere sottoposta la zona nella quale i lavori devono essere eseguiti nonché degli obblighi particolari che la Legge o i Regolamenti sia dello Stato che degli Enti Locali impongono a tal fine, e pertanto di ottemperare di uniformarsi ad essi;

di essere a conoscenza della tipologia e delle caratteristiche dei lavori da eseguire e di aver esaminato nei dettagli gli elaborati di progetto che costituiscono parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati e di tutte le condizioni in esse richiamate, e di aver valutato quindi esattamente difficoltà operative oneri e rischi;

di aver formulato la propria offerta tenendo conto sia di quanto sopra, sia di tutti gli altri

fattori che possono influire nell'esecuzione dei lavori, e quindi, dichiara di ritenere congruo e remunerativo il prezzo pattuito;

L'impresa **SUBAPPALTATRICE** dichiara espressamente ed in modo solenne:

di non trovarsi in situazioni di controllo o collegamento (formale e/o sostanziale) con imprese che hanno partecipato alla gara;

di impegnarsi a conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; che non si è accordato con altri partecipanti alla gara per limitare o eludere in alcun modo la concorrenza;

di obbligarsi espressamente a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;

di obbligarsi a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale, danneggiamenti e/o furti di beni personali o in cantiere, etc.)

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

Art. 1 - CONFERMA DELLE PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Art. 2 - OGGETTO

I lavori oggetto del presente Contratto riguardano i lavori rientranti nelle Categorie: OG1 (per una percentuale massima del 40%) , OG2 (per una percentuale massima del 30%) e OG11 (per una percentuale massima del 30%).

A) Tutte le fasi lavorative dovranno essere eseguite da personale specializzato ed esperto con la soprintendenza di un tecnico responsabile il cui nominativo dovrà essere comunicato per iscritto dalla impresa **SUBAPPALTATRICE** all'impresa **SUBAPPALTANTE** e che, oltre alla responsabilità del coordinamento e della buona esecuzione dei lavori, dovrà attenersi alle disposizioni ed ordini di servizio della Direzione di cantiere dell'impresa **SUBAPPALTANTE**.

B) Le attrezzature che verranno impiegate nell'esecuzione dei lavori dovranno rispondere alle prescrizioni ed alle specifiche tecniche contrattuali nonché ai requisiti di accettazione di cui alle norme vigenti in materia al momento di esecuzione dei lavori.

C) Il lavoro dovrà essere eseguito secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel rispetto delle specifiche tecniche fornite dalla D.L. e/o secondo le istruzioni della Direzione di cantiere dell'impresa **SUBAPPALTANTE**:

Si intende altresì compreso nel presente contratto ogni altro onere accessorio per lo svolgimento della commessa nonché tutte le opere, somministrazioni ed attività, per dare completo, finito e collaudabile, sulla base delle vigenti normative italiane, ciò che costituisce l'oggetto del presente contratto, anche se non espressamente menzionate.

L'impresa **SUBAPPALTANTE** si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, qualora ritenesse ciò utile per una migliore organizzazione generale del lavoro o al fine del mantenimento dei programmi, di eseguire direttamente o di fare eseguire da terzi le suddette prestazioni, in forma completa o parzializzata, senza che ciò possa dare luogo a riserve o eccezioni da parte dell'impresa **SUBAPPALTATRICE**.

ART. 3 - IMPORTO DEL CONTRATTO

A tutte le lavorazioni subappaltate, viene applicato il ribasso del 39,69%.

L'importo complessivo presunto delle prestazioni oggetto del presente contratto è determinato tra le parti in via indicativa e non limitativa in € 498.000,00 (euro quattrocentonovantottomila), comprensivi degli oneri per la sicurezza.

I prezzi contrattualmente definiti sono proposti ed accettati dall'impresa **SUBAPPALTATRICE** nella più completa ed approfondita conoscenza della quantità e del tipo di lavoro da svolgere, in ragione di ciò l'impresa **SUBAPPALTATRICE** dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza delle quantità, delle modalità e delle caratteristiche delle lavorazioni da eseguire.

ART. 4 - ELENCO DEI PREZZI UNITARI

Sono inclusi nel prezzo tutte le spese derivanti all'impresa **SUBAPPALTATRICE** per l'osservanza degli

obblighi di cui al presente contratto, nessuno escluso, e di quanto altro necessari a dare i lavori compiuti a regola d'arte.

Le lavorazioni oggetto del presente contratto potranno essere eseguite anche in aree diverse rispetto a quelle descritte nel Computo metrico allegato, ma sempre all'interno del cantiere oggetto dei lavori relativi al contratto stipulato tra la SA e l'impresa **SUBAPPALTANTE**, senza che l'impresa **SUBAPPALTATRICE** possa avanzare alcun tipo di richiesta all'impresa **SUBAPPALTANTE**, fermo restando le quantità delle lavorazioni **SUBAPPALTANTE**.

ART. 5 – PAGAMENTI

Per il pagamento di quanto spettante la **SUBAPPALTANTE** redigerà idoneo Certificato di Pagamento emesso successivamente alla redazione di un S.I.L. (Stato Interni Lavori) mensile, la cui maturazione del diritto è al tempo stesso vincolata al rispetto degli obblighi previsti nel presente contratto.

Il Certificato di Pagamento ed il S.I.L. vengono emessi in triplice originale dal Responsabile di Commessa della **SUBAPPALTANTE** e controfirmati dalla **SUBAPPALTATRICE**.

L'importo del S.I.L. si ottiene applicando il prezzo corrispondente dell'apposita lavorazione per l'effettiva quantità misurata.

Il riepilogo mensile che dà diritto alla emissione della fattura da parte dell'impresa **SUBAPPALTATRICE** dovrà essere redatto in contraddittorio fra la stessa impresa ed il Direttore di Cantiere dell'impresa **SUBAPPALTANTE** e dovrà essere firmato per autorizzazione dal Direttore Tecnico della **SUBAPPALTANTE**.

L'importo della Fattura sarà quello del SIL al netto di eventuali acconti o anticipazioni e delle trattenute di garanzia, di cui al successivo art. 6 e dell'addebito di eventuali ulteriori costi sostenuti dalla **SUBAPPALTANTE** in favore della **SUBAPPALTATRICE**.

E' indiscutibile condizione, che il pagamento delle rate a seguire, sino alla rata di fine lavori, avverrà, solo dietro presentazione all'Impresa **SUBAPPALTANTE** dell'originale aggiornato del modello "DURC" e della documentazione richiesta al fine di provare la regolarità retributiva e contributiva.

- Il pagamento verrà effettuato mediante bonifica bancario entro cinque giorni alla data di effettivo incasso da parte del **SUBAPPALTANTE** delle somme relative alla rata di acconto del rispettivo S.A.L., previa esibizione di DURC in originale con esito positivo per il periodo di riferimento dei lavori eseguiti da allegare alla fattura.

- In mancanza di DURC o nel caso in cui lo stesso non sia regolare, i pagamenti saranno sospesi, le procedure di pagamento slitteranno di volta in volta di 30 gg e così anche le successive eventuali scadenze maturate.

L'eseguito pagamento dell'importo all'impresa **SUBAPPALTATRICE** non costituisce accettazione della qualità dei lavori eseguiti e dei materiali impiegati, avendo la redazione delle citate situazioni esclusivamente finalità di mera contabilizzazione provvisoria.

Le parti convengono che il luogo nel quale avverrà il pagamento è esclusivamente Catania, presso la sede amministrativa dell'impresa **SUBAPPALTANTE**.

Rimane quale facoltà dell'impresa **SUBAPPALTANTE** di sospendere tutti i pagamenti, senza diritto alcuno dell'impresa **SUBAPPALTATRICE**, a rivendicazioni di sorta:

- in caso di emanazione, nei confronti dell'impresa **SUBAPPALTATRICE**, del provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa di cui all'art. 14 del d.lgs.81/08, e ciò fino alla data di revoca del provvedimento di sospensione;

Rimane in facoltà dell'impresa **SUBAPPALTANTE** effettuare a fine dei lavori ed entro trenta giorni prima dallo scadere del termine prescritto per l'effettuazione del collaudo amministrativo finale, la verifica della contabilità in base ai risultati del collaudo tecnico-amministrativo da parte del **COMMITTENTE** e di apportare eventuali modifiche alla contabilità finale dei lavori affidati.

ART. 5.1 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, le parti assumono vicendevolmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge. Pertanto, dovranno essere utilizzati, a pena di risoluzione del presente contratto, uno o più conti correnti bancari o postali (Poste Italiane) dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Ai fini del presente contratto i c/c sui quali verranno effettuati i pagamenti a favore del subcontraente sono i seguenti:

➤ ISTITUTO BANCARIO – [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]

Le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti per conto del subcontraente sono i seguenti:

- Geom. OLIVERI GIUSEPPE, nato a LERCARA FRIDDI il 28/06/1970 e esidente a LERCARA FRIDDI Viale Peppino Impastato n.AC, C.F.: LVRGPP70H28E541D, in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE.
 - Geom. DISALVO FILIPPO, nato a LERCARA FRIDDI il 25/07/1964 e residente in LERCARA FRIDDI contrada CANALOTTO n.AC, C.F.: DSLFPP64L25E541H in qualità di LEGALE RAPPRESENANTE.
- Le modifiche dei dati sopra riportati saranno comunicate tempestivamente alla stazione appaltante. Tutti i pagamenti verranno effettuati con Bonifico Bancario o Postale nel quale sarà riportato:
- ❖ Codice Identificativo Gara (CIG): B050B5DE7F7 relativo all'investimento pubblico.
- Nel caso in cui i pagamenti vengano effettuati senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane, il presente contratto sarà dichiarato risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e si informerà di tale circostanza la stazione appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente".

ART. 6 - RITENUTE A GARANZIA

In occasione di ciascun pagamento di acconto sull'avanzamento dei lavori, l'impresa **SUBAPPALTANTE** effettuerà una trattenuta del 0,50% (zerovirgolacinquantapercento).

Tali ritenute potranno essere svincolate solo dopo l'avvenuto collaudo amministrativo delle opere da parte del **COMMITTENTE**.

In ogni caso l'impresa **SUBAPPALTATRICE** non potrà pretendere il pagamento delle suddette trattenute se non fornirà prova totale e definitiva dell'esatto adempimento degli obblighi retributivi e degli oneri di cui al presente contratto, ivi compresi quelli contributivi posti a suo carico dalle leggi sulle Assicurazioni obbligatorie.

ART. 7 - REVISIONE PREZZI

Resta espressamente convenuto che i prezzi oggetto del presente contratto, resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non verranno quindi assoggettati a revisione prezzi alcuna, con espressa rinuncia da parte dell'impresa **SUBAPPALTATRICE** al disposto dell'art. 1664 c.c., in quanto i prezzi concordati già compensano eventuali aumenti dei costi, dei materiali e della mano d'opera.

ART. 8 - PERSONE AUTORIZZATE DALL'IMPRESA

L'impresa **SUBAPPALTATRICE** comunicherà, a tutti gli effetti, nominativo del proprio Rappresentante e responsabile dei lavori da eseguire che deve essere reperibile in cantiere per tutta la durata dei lavori.

ART. 9 - SORVEGLIANZA DEI LAVORI

L'impresa **SUBAPPALTATRICE** deve attenersi alle disposizioni della Direzione Lavori del **COMMITTENTE** in quanto documentate e a quelle del Direttore di Cantiere, con ciò non intendendosi limitare le facoltà organizzative dell'impresa **SUBAPPALTATRICE** né le sue responsabilità, ovvero coinvolgere l'impresa **SUBAPPALTANTE** in compiti che non gli competono.

L'impresa **SUBAPPALTATRICE** riconosce il potere di verifica dell'esecuzione dei lavori da parte dell'impresa **SUBAPPALTANTE** sia in corso d'opera ai sensi dell'art. 1662 del Cod. Civ., sia all'ultimazione dei lavori.

ART. 10 - CONSEGNA DEI LAVORI

Si conviene tra le parti che la consegna dei lavori per l'impresa **SUBAPPALTATRICE** decorrerà automaticamente dopo l'approvazione del presente atto da parte della Stazione Appaltante.

Qualora entro giorni 2 dalla decorrenza della consegna l'impresa **SUBAPPALTATRICE** non abbia comunicato per iscritto all'impresa **SUBAPPALTANTE** le sue eventuali osservazioni in ordine alla procedibilità di esecuzione dei lavori, la consegna stessa si considera integralmente ed incondizionatamente accettata.

ART. 11 - TEMPI DI ESECUZIONE

Il tempo utile per dare compiuti i lavori, sono fissati dai termini contrattuali sanciti dal Contratto d'appalto, stipulato tra la S.A. e l'**APPALTATORE** nel rispetto del cronoprogramma sottoscritto dalle parti.

All'ultimazione effettiva delle prestazioni verrà redatto, da parte dell'impresa **SUBAPPALTANTE**, un apposito verbale in duplice copia sottoscritto anche dall'impresa **SUBAPPALTATRICE**.

L'impresa **SUBAPPALTATRICE** si impegna inoltre a rispettare nell'esecuzione dei lavori affidati il programma generale di quelli principali; che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente ad esso allegato, cui l'impresa **SUBAPPALTATRICE** dovrà scrupolosamente attenersi assumendosi ogni responsabilità in merito ad eventuali ritardi.

L'impresa **SUBAPPALTANTE** si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio e previa comunicazione a

mezzo PEC, con almeno 10 giorni di anticipo, di eseguire direttamente, o di far eseguire a terzi, parte delle lavorazioni di cui al precedente art. 2 al fine del mantenimento dei programmi, senza che ciò possa dar luogo a riserve o eccezioni da parte dell'impresa **SUBAPPALTATRICE**.

ART. 12 - PENALITA'

Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna delle opere rispetto al termine stabilito dal crono programma concordato, verrà applicata, anche a mezzo di compensazione sugli importi dovuti all'impresa **SUBAPPALTATRICE**, una penale pari allo 0,1% dell'intero importo contrattuale. Qualora il ritardo ecceda i 15 giorni la **SUBAPPALTANTE** avrà diritto ad applicare una penale giornaliera pari allo 0,2 % dell'intero importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale stesso, fatto salvo il diritto di rivalsa dell'impresa per maggior danno.

L'impresa **SUBAPPALTANTE** potrà validamente applicare la penale giornaliera, nella misura dello 0,2% dell'intero importo contrattuale, anche in corso d'opera, nel caso in cui i lavori procedano in maniera tale da rendere evidente il mancato rispetto dei termini contrattuali convenuti e stabiliti nel cronoprogramma dei lavori.

Tali penali verranno regolarmente fatturate all'impresa **SUBAPPALTATRICE** e trattenute sui pagamenti a scadere, oltre al pagamento all'impresa **SUBAPPALTANTE** dal maggior danno da questi eventualmente subito e salvo sempre l'eventuale risoluzione del Contratto per colpa dell'impresa **SUBAPPALTATRICE** medesima.

ART. 13 - VERIFICA DEI LAVORI

L'impresa **SUBAPPALTANTE** si riserva altresì, come già detto al precedente art. 10, il diritto di controllare in qualsiasi momento l'avanzamento dei lavori ai sensi dell'art. 1662 del Cod. Civ. e di fissare congruo termine per il recupero dell'eventuale ritardo dell'impresa **SUBAPPALTATRICE**, qualora l'avanzamento dei lavori non soddisfi il puntuale adempimento di quanto previsto nell'unito programma lavori.

La verifica finale dei lavori eseguiti sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla loro ultimazione dandone regolare preavviso all'impresa **SUBAPPALTATRICE**. L'elenco degli eventuali vizi o manchevolezze da eliminare verranno comunicati all'impresa **SUBAPPALTATRICE** stesso in forma scritta con invito ad eliminarli entro un breve termine prefissato al momento della redazione del verbale di ultimazione lavori, restando comunque inteso che l'accettazione definitiva delle opere avverrà soltanto dopo il collaudo amministrativo il cui esito sia positivo, effettuato da parte del **COMMITTENTE**.

Qualora l'impresa **SUBAPPALTATRICE** entro i termini di cui sopra non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati, l'impresa **SUBAPPALTANTE**, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute all'impresa **SUBAPPALTATRICE**, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni maggiore danno.

ART. 14 - SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'impresa **SUBAPPALTATRICE** non potrà in nessun caso sospendere autonomamente le prestazioni oggetto del presente contratto.

L'impresa **SUBAPPALTATRICE** non potrà opporre alcuna obiezione od eccezione per eventuali sospensioni e successive riprese dei lavori delle opere affidate che gli venissero ordinate dall'impresa **SUBAPPALTANTE** in relazione a sopravvenienti esigenze di carattere tecnico produttivo per esigenza od in dipendenza dell'esercizio di facoltà propria del **COMMITTENTE**.

L'impresa **SUBAPPALTATRICE** non potrà avanzare richieste di compensi per alcun titolo o ragione in dipendenza delle sospensioni, eccezion fatta per le materie prime, acquistate e dimostrabili, relative all'ordine che saranno pagate con le stesse modalità contrattuali; resta peraltro intatto il suo diritto ad una eventuale richiesta di congrua proroga al termine per l'ultimazione dei lavori.

ART. 15 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO E DI PATTI DI RISERVATO DOMINIO

L'impresa **SUBAPPALTATRICE** non potrà cedere o subappaltare a sua volta, neppure parzialmente o di fatto, le lavorazioni oggetto del presente contratto se non nei limiti di quanto consentito dalla vigente normativa e comunque previa autorizzazione della Committente ed effettuazione delle verifiche antimafia in capo all'impresa proposta.

E' espressamente vietata ogni cessione dei crediti derivanti dal presente contratto.

Qualora la **SUBAPPALTATRICE** faccia richiesta di cessione del credito, questa dovrà essere autorizzata preventivamente ed espressamente dall'impresa **SUBAPPALTANTE**, a pena nullità della cessione del credito stessa.

In caso di cessione di credito non autorizzata, la **SUBAPPALTANTE** avrà facoltà di richiedere il pagamento di una penale di importo pari al credito oggetto della cessione.

Il contratto medesimo, in caso di inosservanza dei divieti di cui al comma precedenti, si intenderà risolto "ipso iure", senza intaccare il diritto dell'impresa **SUBAPPALTANTE** al risarcimento dei danni ad essa eventualmente derivanti da fatti illeciti che venissero posti in essere dall'impresa **SUBAPPALTATRICE**.

ART. 16 - VARIAZIONI E MODIFICHE

Tutte le variazioni debbono essere ordinate per iscritto dall'impresa **SUBAPPALTANTE** ed accettate dalla ditta **SUBAPPALTATRICE**.

L'impresa **SUBAPPALTATRICE** non può introdurre variazioni ovvero addizioni ai lavori assunti rispetto alle previsioni contrattuali.

ART. 17 - ONERI A CARICO DEL DITTA SUBAPPALTATRICE

L'impresa **SUBAPPALTATRICE** assume espresso impegno al rispetto delle leggi in vigore ed in particolare si impegna formalmente:

a) a osservare scrupolosamente le prescrizioni dettate dal D. Lgs. 09/04/2008, n.81 e successive modificazioni, nonché di produrre prima dell'inizio dei lavori ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale i documenti previsti nell'allegato XVII del medesimo Decreto Legislativo,

b) a rendere tempestivamente edotta l'impresa **SUBAPPALTANTE** - ai sensi e per gli effetti della vigente normativa antimafia - di ogni variazione intervenuta nella propria composizione societaria nonché dell'eventuale insorgere di una o più delle cause ostative previste dalla medesima normativa;

c) a stipulare, prima dell'inizio della lavori, una polizza assicurativa RCT – RCO a copertura dei rischi connessi all'esecuzione di quanto previsto dal presente contratto; gli estremi della suddetta polizza dovranno essere necessariamente comunicati alla **SUBAPPALTANTE** entro la data di stipula del presente contratto o comunque prima dell'inizio dei lavori;

d) a fornire dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la quale viene allegata al presente contratto, relativamente alla circostanza che l'impresa **SUBAPPALTATRICE** non è mai stata oggetto di informativa interdittiva antimafia. Nel caso in cui detta informativa dovesse intervenire durante il periodo di validità del presente contratto, l'impresa **SUBAPPALTATRICE** si impegna a comunicare immediatamente la **SUBAPPALTANTE**. Le parti convengono altresì che, nel caso in cui la **SUBAPPALTATRICE** fosse raggiunta dalla detta informativa, la **SUBAPPALTANTE** avrà facoltà di interrompere i pagamenti fino a quando l'informativa venga revocata.

e) ad applicare nei confronti dei dipendenti da essa adibiti alle lavorazioni da eseguirsi in adempimento del presente contratto e per il periodo per il quale essi sono addetti alle lavorazioni medesime, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo, corrispondendo conseguentemente ai lavoratori stessi il trattamento minimo inderogabile retributivo e normativo e assolvendo nei confronti degli Enti Previdenziali, Assicurativi e della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dai citati Contratti Collettivi;

f) a provvedere annualmente all'avvenuto pagamento dei premi, relativi alla polizza R.C.T. di cui in pre messa e ad inviare immediatamente alla committente copia delle denunce in caso di eventuali sinistri;

g) ad assumersi la responsabilità dell'operato dei propri dipendenti, così da sollevare l'impresa **SUBAPPALTANTE** da qualsiasi danno o molestia arrecato a terzi dai dipendenti medesimi;

ART. 18 – OBBLIGO DI RILASCIO DEL CANTIERE

Sia nel caso di comunicata risoluzione o recesso dal contratto da parte dell'impresa **SUBAPPALTANTE** ai sensi dell'art. 20 o 21 del presente contratto, sia in ogni caso di insorta o insorgenda controversia fra le parti, l'impresa **SUBAPPALTATRICE** rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o codetentore dell'area ove debba svolgersi l'attività inherente al presente Contratto.

ART. 19 – DANNI

L'impresa **SUBAPPALTATRICE** assume la responsabilità delle opere eseguite fino al collaudo amministrativo, restando poi però a carico della stessa la responsabilità prevista dall'art. 1669 del C.C. La responsabilità dell'impresa **SUBAPPALTATRICE** per eventuali danni alle opere ultimate o in corso di esecuzione è esclusa solo se sia provato che i danni medesimi dipendono da cause imputabili all'impresa **SUBAPPALTANTE**, permanendo in ogni caso sotto la sua responsabilità l'obbligo di

prevedere ed usare tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni provocati da ogni evento atmosferico anche a cantiere chiuso. L'impresa **SUBAPPALTATRICE** dovrà essere in grado in ogni circostanza di provare di aver adottato ogni cautela necessaria per evitare l'evento dannoso.

ART. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ferma restando l'applicazione degli artt. 1453 e 1454 del c.c., è in facoltà dell'impresa **SUBAPPALTANTE** di risolvere il contratto dietro semplice comunicazione all'impresa **SUBAPPALTATRICE** ai sensi dell'art. 1456 c.c. in tutti i casi previsti dal presente contratto, nonché:

- a) quando l'impresa **SUBAPPALTATRICE** si renda colpevole di frode e negligenza grave;
- b) quando per negligenza dell'impresa **SUBAPPALTATRICE** o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate, l'avanzamento dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefissato dal programma, ovvero per rispettare il programma rischi di risultare compromessa la buona riuscita della opera;
- c) quando l'impresa **SUBAPPALTATRICE**, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori o per la pendenza di contestazioni giudiziarie ovvero arbitrali o per qualsiasi altra causa, sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere;
- d) qualora il **COMMITTENTE** revochi il gradimento al presente contratto;
- e) nel caso in cui le "Informazioni antimafia" abbiano dato esito positivo;
- f) se, in seguito a verifiche antimafia, eseguite, dovessero emergere elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nella **SUBAPPALTATRICE**.

Nel caso di risoluzione spetterà all'impresa **SUBAPPALTATRICE** soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti salvo il risarcimento dei danni che eventualmente l'impresa **SUBAPPALTANTE** dovesse subire per il completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempienza o alla negligenza dell'impresa **SUBAPPALTATRICE**.

Se la risoluzione di diritto del contratto avviene per una delle ragioni di cui alle lettere e) ed f), alla **SUBAPPALTATRICE** sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del presente contratto, salvo il maggior danno.

All'atto della risoluzione l'impresa **SUBAPPALTATRICE** è obbligata, ogni eccezione rimossa, all'immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano.

ART. 21 – RECESSO DEL CONTRATTO

E' facoltà dell'impresa **SUBAPPALTANTE** di recedere da contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. a mezzo di semplice comunicazione con raccomandata A.R., con diritto dell'impresa **SUBAPPALTATRICE** a pretendere il pagamento dei soli lavori eseguiti e con espressa esclusione del pagamento delle eventuali spese e del mancato guadagno.

ART. 22 – RINVIO AL CODICE CIVILE

Per quanto non è espressamente previsto e derogato dal presente contratto, valgono, in quanto applicabili le norme di cui agli artt. 1655 e segg. del Codice Civile e le altre norme di legge applicabili.

ART. 23 – VARIE

La presente Scrittura non viene sottoposta a registrazione per espressa volontà delle parti restando stabilito che, ove ciò si rendessero necessario, tutte le spese e gli oneri consequenti cederanno a carico della parte che con il proprio comportamento ne avrà resa necessaria la produzione in giudizio, essendo i corrispettivi del presente contratto assoggettati ad IVA, la registrazione sarà a tassa fissa ai sensi della vigente normativa.

L'I.V.A. nella misura di legge relativa alle fatture, che saranno di volta in volta emesse dall'impresa **SUBAPPALTATRICE** nei confronti dell'impresa **SUBAPPALTANTE**, sarà a carico di questa ultima.


Il presente contratto contiene la manifestazione integrale delle volontà delle parti e potrà essere modificato unicamente per atto scritto.

Il presente atto è stato predisposto da entrambe le parti, che lettolo ed approvatolo, lo sottoscrivono.
Catania lì _____

L'IMPRESA SUBAPPALTANTE

L'IMPRESA SUBAPPALTATRICE


CRISAFI
ALDO
GUIDO


OLIVERI & DISALVO SRL
Giuseppe Oliveri
Amministratore

L'impresa **SUBAPPALTATRICE** dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ. di approvare espressamente, dopo averle rilette singolarmente, le disposizioni contenute nei seguenti articoli sopra riportati:

Art. 4 (Elenco dei prezzi unitari)

Art. 5 (Pagamenti)

Art. 6 (Ritenute a garanzia)

Art. 7 (Revisione prezzi)

Art. 11 (Tempi di esecuzione)

Art. 12 (Penalità)

Art. 14 (Sospensione dei lavori)

Art. 16 (Variazioni e modifiche)

Art.17(Oneri a carico dell'impresa **SUBAPPALTATRICE**)

Art. 19(Danni)

Art. 20 (Risoluzione del contratto)

Art. 21 (Recesso del contratto)

Art. 22 (Clausola compromissoria)

Catania lì _____

L'IMPRESA SUBAPPALTANTE


CRISAFI
ALDO
GUIDO

L'IMPRESA SUBAPPALTATRICE


OLIVERI & DISALVO SRL
Giuseppe Oliveri
Amministratore

Sottoscrivendo il presente atto l'impresa **SUBAPPALTATRICE** presta il consenso ex art.13 L.675/96 affinché la **SUBAPPALTANTE** tratti i suoi dati personali per le esigenze di cui al contratto principale.

Catania lì _____

L'IMPRESA SUBAPPALTATRICE


OLIVERI & DISALVO SRL
Giuseppe Oliveri
Amministratore